


CONTRIBUTO UNIFICATO



2782/13

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Concordato
coatto.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 18998/2006

PRIMA SEZIONE CIVILE

Cron. **2782**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. **525**

Dott. UGO VITRONE - Presidente -

Ud. 10/01/2013

Dott. ALDO CECCHERINI - Rel. Consigliere -

PU

Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -

Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -

Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

IL CASO.it

SENTENZA

sul ricorso 18998-2006 proposto da:

SOCIETA' GESTIONE PER IL REALIZZO S.P.A. (C.F./P.I. 04501011003), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIANA 54, presso l'avvocato CONFORTINI MASSIMO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

2013

- ricorrente -

24

contro

CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE DI CATANIA E

MESSINA SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA (c.f. 00131240871), in persona del
Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 187, presso
l'avvocato MAGNANO DI SAN LIO GIOVANNI,
rappresentato e difeso dagli avvocati DI CATALDO
VINCENZO, RAVI' ANTONINO GIUSEPPE, giusta procura
speciale per Notaio dott. GIUSEPPE LOMBARDO di
CATANIA - Rep.n. 44783 del 19.12.2012;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 740/2005 della CORTE
D'APPELLO di CATANIA, depositata il 12/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 10/01/2013 dal Consigliere
Dott. ALDO CECCHERINI;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato PALANZA PAOLO,
con delega, che ha chiesto l'accoglimento del
ricorso;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato DI
CATALDO VINCENZO che ha chiesto il rigetto del
ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che ha
concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto
di ragione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso al Tribunale di Catania in data 3 febbraio 2003, il Consorzio Agrario Interprovinciale di Catania e Messina soc. coop. a r.l. in liquidazione coatta amministrativa in persona del Commissario ad acta, all'uopo nominato su richiesta del Commissario liquidatore dall'Autorità di vigilanza, depositò una proposta di concordato. La proposta contemplava tra l'altro, per quel che qui rileva, il pagamento integrale delle spese della procedura e dei crediti in prededuzione e privilegiati; il pagamento inoltre dei debiti per IRPEF, INPS, INPDAI, ENASARCO e INAIL secondo termini e modalità previsti dalle leggi speciali, e per TFR e FIRR alla cessazione dei rapporti di lavoro subordinato e di agenzia del personale ancora alle dipendenze del consorzio; accantonamento per il pagamento dei debiti - giudizialmente contestati - nei confronti di due dipendenti e pagamento della merce in magazzino alle scadenze concordate con i fornitori nel corso dell'esercizio provvisorio; il pagamento, infine, del credito chirografario ammesso al passivo in favore di Federconsorzi, originariamente per la somma di £ 92.647.462.602, somma poi ridotta a £ 50.437.650.995 e il cui effettivo ammontare era oggetto di giudizi pendenti davanti al tri-



bunale di Catania, nella percentuale del 2%. La proposta contemplava tra l'altro la destinazione di beni mobili e immobili strumentali, relativi sia alla sede del consorzio e sia alle sue agenzie, alla prosecuzione dell'attività d'impresa del consorzio, con sottrazione di essi alla liquidazione a favore dei creditori.

2. Alla proposta si oppose la Società gestione per il Realizzo s.p.a., cessionaria del credito chirografario di Federconsorzi, lamentando tra l'altro l'ingiusto sacrificio delle sue ragioni creditorie a vantaggio della prosecuzione dell'attività d'impresa del consorzio, la riduzione del suo credito chirografario originariamente ammesso e per il quale pendeva altro giudizio tra le parti, la sottrazione di parte dell'attivo alla soddisfazione delle sue ragioni.

3. Il tribunale omologò il concordato, e la Corte d'appello di Catania, con sentenza 12 luglio 2005 respinse il gravame interposto dalla società opponente. La corte territoriale ritenne in particolare che, nel caso del concordato regolato dall'art. 214 legge fall., l'interesse pubblico alla sopravvivenza dell'impresa giustifichi la sottrazione alla liquidazione concorsuale della parte essenziale dell'attivo, costituita dai beni necessari alla continuazione dell'attività, altrimenti impossibile.

4. Per la cassazione della sentenza, non notificata, ricorre la società opponente con atto notificato il 21 giugno 2006, per cinque motivi, illustrati anche con memoria.

Il consorzio resiste con controricorso e con memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 52 e 214 legge fall., 2696 e 2740 c.c. Il risanamento dell'impresa e il suo ritorno *in bonis*, considerato dalla corte territoriale obiettivo d'interesse pubblico tale da giustificare il sacrificio delle ragioni dei creditori, postulava alternativamente la revoca del decreto di liquidazione coatta amministrativa, se l'esercizio provvisorio autorizzato avesse nel frattempo consentito il risanamento dell'impresa, o la liquidazione integrale, eventualmente anche attraverso lo strumento del concordato, nel caso contrario, ma non la restituzione di parte dell'attivo all'impresa a detrimento dei creditori insoddisfatti, non potendo il concordato essere utilizzato come mezzo per esdebitare l'imprenditore che conserverebbe i beni dell'impresa lasciando insoddisfatto il ceto creditorio. Il giudizio di omologazione,

pertanto dovrebbe appuntarsi sulla sola modalità della liquidazione dell'intero patrimonio destinato all'esecuzione collettiva dalla liquidazione coatta amministrativa, e il concordato potrebbe avere effetto remissorio, di soddisfazione solo parziale dei creditori, solo sul presupposto della totale liquidazione dell'intero attivo sottoposto al concorso.

6. Il motivo è fondato. Sul tema dei limiti e del significato della differenza tra le discipline del concordato, nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa, questa corte si è già pronunciata con la sentenza 18 marzo 2008 n. 7263, affermando il principio che l'art. 214 legge fall. - nel testo, applicabile *ratione temporis*, anteriore alle modifiche di cui all'art. 22 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 - delinea una disciplina peculiare dell'istituto, rispetto a quella del concordato fallimentare di cui all'art. 124 legge fall., nella quale, tuttavia, l'interesse pubblico si attua nella sola scelta di convenienza tra conservazione o liquidazione dell'impresa (rimessa all'autorità amministrativa), e non prevale su quello dei creditori concorrenti alla soddisfazione delle loro ragioni, tutelabile mediante le eventuali opposizioni. È necessario pertanto che le prospettive di soddisfazione dei crediti, offerte dal concordato con la con-

servazione dell'impresa *in bonis*, siano almeno equivalenti a quelle che sarebbero offerte dalla sua liquidazione, perché il concordato possa essere approvato nonostante le diverse preferenze manifestate dai creditori. Solo questa interpretazione appare conforme al criterio di legittimità costituzionale indicato dal giudice delle leggi, laddove ha ritenuto che le norme comuni a tutte le specie di liquidazione coatta amministrativa, dettate dalla legge fallimentare, hanno lo scopo di tutelare i diritti individuali dei creditori e riguardano "il momento giurisdizionale della liquidazione, per il quale valgono precisamente i principi sistematici che regolano il fallimento e le procedure concorsuali in genere; talché si può fondatamente concludere che la liquidazione coatta realizza una forma di collaborazione tra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria, per la coordinata tutela dell'interesse pubblico e degli interessi privati, pienamente compatibile con il vigente ordinamento costituzionale" (Corte costituzionale, sentenza n. 159/1975).

7. Con riferimento al dibattito processuale svolto in questo giudizio sembra di dover puntualizzare i seguenti punti decisivi.

Innanzitutto, condividendosi per quest'aspetto le considerazioni svolte dagli stessi organi della liqui-

dazione concorsuale nella memoria depositata, a proposito della compatibilità del concordato coattivo con la giurisprudenza della Corte di Giustizia CE, si deve ricordare che nel concordato ex art 214 legge fall. l'unica deroga alle regole normalmente vigenti in materia di fallimento riguarda l'assenza della votazione dei creditori, che però sono ampiamente tutelati con la previsione della procedura di opposizione al concordato; mentre tutte le altre regole essenziali, incluso l'effetto remissorio e la possibilità di soddisfare i creditori solo in misura percentuale, sono analoghe a quelle del concordato fallimentare e, proprio per questa ragione, non importano alcuna violazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza. In questo quadro ricostruttivo, ammettere che, diversamente dal comune concordato fallimentare, il concordato coattivo contemplerebbe altresì la possibilità - peraltro non affermata da alcuna disposizione di legge - di sottrarre una parte dell'attivo alle legittime aspettative di alcuni creditori, i quali sarebbero tacitati con una soddisfazione parziale pur in assenza di una liquidazione integrale dell'attivo, che sarebbe restituito alla stessa impresa insolvente, significherebbe porre a carico di questi creditori l'onere finanziario della ricapitalizzazione dell'impresa insolvente, così intro-

ducendo a favore delle imprese in liquidazione coatta dei benefici dei quali non avrebbe potuto usufruire un'altra impresa nell'ambito dell'applicazione delle regole normalmente vigenti in materia di fallimento. La circostanza che, in questo caso, non vi sarebbe un "aiuto di Stato", perché l'onere per la realizzazione di uno scopo d'interesse pubblico sarebbe addossato ai creditori, vale a dire ad alcuni soggetti privati, pur allontanando la prospettiva della violazione della normativa comunitaria porrebbe evidentemente una questione di legittimità costituzionale. Il perseguimento di obiettivi di pubblica utilità non giustifica, infatti, il sacrificio delle ragioni dei creditori, che con quegli obiettivi non hanno alcuna relazione di strumentalità (diversamente da quanto avviene nel caso dell'espropriazione per pubblica utilità), né dei diritti dei privati che da quell'azione amministrativa non siano avvantaggiati in modo particolare, sì da giustificare il sacrificio medesimo.

Il concordato coattivo dunque, non diversamente da quello fallimentare, offre ai creditori concorsuali una forma di soddisfazione delle loro ragioni alternativa, rispetto alla liquidazione del patrimonio secondo le forme ordinarie. L'unica differenza tra i due istituti è nel fatto che nel concordato fallimentare la scelta

tra la liquidazione ordinaria e quella concordataria è rimessa all'approvazione dei creditori, ed è funzionale al loro apprezzamento di convenienza circa la previsione dei tempi, della percentuale e della probabilità di soddisfazione delle loro ragioni; laddove nel caso del concordato coattivo la valutazione di convenienza è fatta dalla pubblica amministrazione, in funzione dell'interesse pubblico a preservare l'impresa. Questo interesse, tuttavia, non giustifica alcuna riduzione del diritto dei creditori a far valere le loro legittime pretese sull'intero patrimonio del debitore, a norma dell'art. 2740 c.c.

Si viene così al tema delle modalità della liquidazione del patrimonio nel caso del concordato coattivo.

La conservazione dell'impresa, tanto nell'uno quanto nell'altro concordato, e senza che possa farsi alcuna differenza al riguardo, non giustifica la pretesa di sottrarre alla liquidazione alcuni beni presenti nell'attivo della liquidazione, sol perché necessari o indispensabili alla prosecuzione dell'attività. La conservazione dell'impresa può essere ottenuta con la sua cessione a un terzo, nella prospettiva del conseguimento di un ricavo maggiore o uguale, o anche soltanto più rapido o più sicuro, mentre l'interesse pubblico non potrebbe, come s'è già osservato, giustificare una

scelta implicante una prospettiva certamente svantaggiosa per i creditori.

Una simile facoltà, inoltre, non può essere argomentata dal contenuto dell'art. 5, comma 4 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, che si limita a contemplare le ipotesi di avvenuta presentazione di domanda di concordato ex art. 214 legge fallimentare, o di autorizzazione della cessione d'azienda o di ramo d'azienda, ma non autorizza interpretazioni in deroga all'art. 2740 c.c.

In conclusione appare del tutto corretta la sintesi del problema, formulata nel ricorso, nel senso che, anche nella liquidazione coatta amministrativa, il concordato può avere effetto remissorio, di soddisfazione solo parziale dei creditori, solo sul presupposto della totale liquidazione dell'intero attivo sottoposto al concorso.

8. Il motivo deve essere pertanto accolto, in forza del principio di diritto per il quale, in tema di concordato nella liquidazione coatta amministrativa, l'interesse pubblico alla prosecuzione dell'attività d'impresa giustifica la scelta, non sindacabile dai creditori sociali, di preservare nella liquidazione l'unità dell'azienda, ma non anche la sottrazione alla liquidazione di tutto o parte dell'attivo, per destinarlo alle necessità della prosecuzione dell'impresa insolvente.

9. La sentenza impugnata, che a tale principio non si è attenuta, deve essere cassata, restando assorbiti tutti gli altri motivi.

La causa, inoltre, può essere decisa anche nel merito, non richiedendosi a tal fine ulteriori indagini in fatto, con il rigetto della domanda di omologazione del concordato.

10. Le spese dell'intero giudizio sono a carico della liquidazione coatta amministrativa, e sono liquidate come in dispositivo.

P. q. m.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l'istanza di omologazione del concordato.

Condanna la liquidazione coatta amministrativa al pagamento delle spese di tutti i gradi del giudizio, che liquida:

per il primo grado, in complessivi € 5.700,00, di cui € 500,00 per diritti e € 5.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge;

per il giudizio d'appello, in complessivi € 5.200,00, di cui € 500,00 per diritti e € 4.500,00 per

onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge;

per il giudizio di legittimità, in complessivi € 10.200,00, di cui € 10.000,00 per compensi, oltre agli oneri di legge.


Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il giorno 10 gennaio 2012.

Il cons. estensore



(Aldo Ceccherini)

Il Presidente.



(Ugo Vitrone)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi - 6 FEB 2012

Il Segretario Generale
Corte Suprema di Cassazione
